

LIQ. CONTR. 99/2026 R.G.  
GRASSELLI STELLA

Sent. n. 188/2026 pubbl. il 01/09/2026  
Cron. n. : 4437/2026  
Rep. n. 277/2026 del 01/09/2026

R.G. 253-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale di Vicenza**  
***Prima Sezione Civile – Diritto della Crisi e dell'Insolvenza***

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Paola Cazzola Presidente

dott. Fabio D'Amore Giudice

dott. Giovanni Genovese Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al R.G. n. 253-1/2026 P.U.

da

**DAL COLLO PAOLA** (C.F. DLCPLA64D59L157X), residente in  
e **GRASSELLI STELLA** (C.F. GRSSLL33L711531S),

*ricorrenti*

Visto il ricorso depositato dai ricorrenti, con l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi, in data 14/08/2026, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata familiare dei rispettivi patrimoni ex artt. 66 e 268 e seg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 66 comma 1 CCII, in quanto i ricorrenti sono membri della stessa famiglia (per come definita, ai fini delle procedure familiari di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dall'art. 66 comma 2 CCII) e il sovraindebitamento risulta avere origine comune a causa dei debiti ereditati e delle garanzie prestate in favore di Pietro Dal Collo, rispettivamente padre e marito delle debitrici;



rilevato che Paola Dal Collo svolge attività di lavoro autonomo, mentre il Stella Grasselli è pensionata, risultando entrambe assoggettabili alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che entrambe hanno presentato una relazione, redatta dal gestore della crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che non risultano pendenti, nei loro confronti, domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che i ricorrenti si trovino in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché possono essere ammessi alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione e l'autovettura Toyota Yaris targata , in quanto necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa;

ritenuto che, la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc...), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII; il termine triennale, difatti, da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

#### **P. Q. M.**

**dichiara** l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei patrimoni di **DAL COLLO PAOLA** (C.F. DLCPLA64D59L157X),

e **GRASSELLI STELLA** (C.F.

GRSSLL33L711531S), residente in

**nomina** giudice delegato il dott. Giovanni Genovese;

**nomina** Liquidatore la dott.ssa Giuliana Liotard;

**dispone** che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

**dispone** che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile dei ricorrenti (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);



Sent. n. 188/2026 pubbl. il 01/09/2026

Cron. n. : 4437/2026

Rep. n. 277/2026 del 01/09/2026

**ordina** ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Toyota Yaris targata con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

**dispone** che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- pubblicata nel Registro delle Imprese;
- trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione.

Vicenza, 25/08/2026

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Genovese

Il Presidente

Dott.ssa Paola Cazzola



